

CONFLITTO DI INTERESSI

SI1165B- SANDRA ZAMPA-SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA SALUTE – PARERE POST CARICA

Roma, 17 marzo 2021

Oggetto: *richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 4 marzo 2021*

Gentile Dottoressa,

in data 4 marzo 2021 è pervenuta in Autorità una nota con la quale la S.V. richiede un parere in ordine alla compatibilità tra la carica di Sottosegretario di Stato alla salute, da Lei ricoperta sino al 12 febbraio 2021, e l'assunzione di un incarico professionale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, in materia di comunicazione, con specifico riguardo, tra l'altro, agli aspetti comunicativi relativi al Piano pandemico, alle relazioni internazionali e alle attività istituzionali nazionali del Ministro. Nella stessa nota, la S.V. chiede altresì un parere circa la compatibilità, con la pregressa carica di Sottosegretario di Stato alla salute, dell'incarico di titolare di un ufficio di diretta collaborazione del Ministro della salute.

In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del giorno 16 marzo 2021, ha deliberato il seguente parere.

Quanto all'ipotesi di assunzione di un incarico professionale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, tale fattispecie deve essere valutata alla luce del combinato disposto delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) e di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215. La prima delle due disposizioni citate, infatti, preclude al titolare della carica di governo di "esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati", mentre la seconda estende ai dodici mesi successivi alla cessazione della carica di governo, tra le altre, anche le incompatibilità di cui alla richiamata lett. d) del comma 1.

Al riguardo, l'Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, l. n. 215/2004, sia essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a precostituirsi benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa. In questo senso, l'elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

Nella sua prassi applicativa, peraltro, l'Autorità ha ritenuto che tale presidio non debba trovare applicazione laddove l'ex titolare di carica di governo sia chiamato a svolgere attività professionali o di lavoro autonomo a favore delle stesse amministrazioni centrali dello Stato. In tal senso si veda, ad esempio, quanto osservato nella XIX Relazione al Parlamento, in relazione a talune fattispecie di incarichi consulenziali conferiti in ambito ministeriale ad ex titolari di cariche di governo, per i quali è stata esclusa la riconducibilità all'area delle incompatibilità post-carica.

Anche con riferimento all'eventuale assunzione della titolarità di un ufficio di diretta collaborazione del Ministro della salute, si osserva che l'Autorità ha in passato ritenuto che l'assunzione di una carica presso un'amministrazione centrale dello Stato sia riconducibile all'articolo 2, comma 1, lett. a), l. n. 215/2004 (carica o ufficio pubblico) e che, in quanto tale, non rientri tra le incompatibilità post-carica di cui all'articolo 2, comma 4, l. n. 215/2004 (si veda ad esempio XXXI Relazione al Parlamento).

Nel caso qui considerato, si osserva inoltre che, anche alla luce delle deleghe conferite con Decreto del Ministro della Salute 23 maggio 2020, non si ravvisa un rapporto di connessione tra le materie da Lei trattate in ragione della carica di governo e i temi dei quali la S.V. sarebbe chiamata ad occuparsi in forza dell'ipotizzato incarico professionale, dovendosi pertanto escludere, anche sotto tale profilo, la possibile integrazione della fattispecie delineata dall'articolo 2, comma 1, lett. d), l. n. 215/2004.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che l'assunzione, nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica di governo, dell'incarico professionale di cui alla richiesta di parere in oggetto, non sia idonea ad integrare una violazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 4, l. n. 215/2004.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve "eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate".

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena